

- 1.9 I soggetti in convivenza anagrafica
- La "convivenza anagrafica" è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall'articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.
- Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 1.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 1.8).
- Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. *Ad esempio:* Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.
- 1.10 Riassunto delle regole sul nucleo familiare
- Le regole fin qui descritte sono indicate all'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, riportato nell'appendice alla voce "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare".
2. Lo stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente
- IL QUADRO A** va compilato solo dal dichiarante coniugato, il cui coniuge ha una diversa residenza. Come si è detto al punto 1.3, in questo caso i coniugi scelgono di comune accordo quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la **residenza della famiglia**: se questa coincide con la residenza del dichiarante, va barrata con una X la casella "DEL DICHIARANTE"; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella "DEL CONIUGE".
3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica
- NEL QUADRO B** vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.
- 3.1 Persone con handicap e invalidi
- Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un **handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. Vanno poi dichiarati negli spazi corrispondenti il **numero** di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l'ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (*"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità"*). La situazione descritta deve essere stata accertata dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
- Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i **mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°**.
- 3.2 Genitore e figli minori
- Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei **figli minori ed uno solo dei loro genitori**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.
- Si ricorda che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.**
- 3.3 Attività di lavoro o di impresa
- Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare, in **presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori**, questi ultimi abbiano svolto **attività di lavoro o di impresa** per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (si veda il punto 11.3 di queste istruzioni). La casella all'inizio della riga va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto **soltanto da un genitore e dai suoi figli minori** (non sono presenti, cioè, altri soggetti) e l'unico genitore abbia svolto **attività di lavoro o di impresa** nei termini suddetti. Negli altri casi lasciare la casella in bianco.